

C.C. n.15 del 9.06.2008: **REGOLAMENTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA – APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di approvare un nuovo testo del Regolamento Comunale di Illuminazione Votiva, in sostituzione di quello vigente, in conseguenza delle modifiche necessarie per un adeguamento dello stesso alle nuove esigenze e per una migliore disciplina del servizio medesimo;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in conformità al D.P.R. 10/09/90 n.285;

Vista la nuova bozza di Regolamento Comunale disciplinante il servizio di illuminazione votiva, predisposto dall'Ufficio di Segreteria e Ufficio Finanziario;

Considerato che la nuova bozza di Regolamento, oggetto di approvazione col presente atto, contiene gli elementi che disciplinano in dettaglio le modalita' di erogazione del servizio nel rispetto dei principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza ed efficacia;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in merito alla proposta di deliberazione;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi dai 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto esplicitato in narrativa, il nuovo Regolamento Comunale di Illuminazione Votiva, allegato alla presente per diventare parte integrante e sostanziale;
- 2) di delegare la Giunta Comunale per l'approvazione di eventuali specifiche di dettaglio del presente Regolamento che si renderanno necessarie per il miglioramento del servizio;
- 3) di far luogo all'abrogazione del vigente Regolamento e di ogni altro atto o provvedimento in contrasto o comunque incompatibile col Regolamento oggetto di approvazione col presente atto;
- 4) di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE

di

VIGNOLE BORBERA

Provincia di ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 9.6.2008

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Gestione del servizio**
- Art. 3 – Campo di applicazione**
- Art. 4 – Domanda di abbonamento- durata – scadenza - tariffa**
- Art. 5 – Lavori di manutenzione**
- Art. 6 – Interruzioni o sospensioni di corrente**
- Art. 7 – Divieti**
- Art. 8 – Riserva**
- Art. 9 – Reclami**
- Art. 10 – Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione**
- Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto delle norme poste da:

1. testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 21.07.1934, N.ro 1265;
2. regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, N.ro 285;
3. ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia.

Art. 2 – Gestione del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva è svolto in economia diretta, in conformità all'apposito regolamento comunale vigente; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione ogni altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.
2. Il servizio compete al responsabile dei servizi cimiteriali, il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, mentre la manutenzione straordinaria degli impianti è di competenza dell'Ufficio Tecnico, fatto salvo quanto disposto dal regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 3 – Campo di applicazione

Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a inumazione e tumulazione.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzioni di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 4 – Domanda di abbonamento- durata – scadenza - tariffa

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Finanziario del Comune di Vignole Borbera. La richiesta deve essere redatta, di norma, su modulo predisposto dagli uffici comunali preposti ed in ogni caso dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata.
2. L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombario e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 1,5 Watt; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia salvo quanto previsto nel seguente comma 3.
3. Di norma, il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno. È consentita, previa apposita richiesta scritta, la stipulazione del contratto per una durata maggiore, coincidente con il periodo della relativa concessione cimiteriale. In tal caso è richiesto il pagamento anticipato, all'atto della stipula del contratto, del canone annuo vigente, moltiplicato per il numero di anni di validità della concessione.

4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera Raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, nel caso in cui l'abbonamento venga sottoscritto successivamente al gennaio di ogni anno, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi, e la prima scadenza sarà comunque fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.
8. Il canone e la somma dovuta per l'allaccio saranno corrisposte mediante versamento:
 - sul conto corrente postale intestato al Comune di Vignole Borbera - Servizio Tesoreria;
 - diretto all'economista comunale;
 - diretto presso il Tesoriere del Comune.

Il pagamento della somma dovuta, per spesa fissa di allaccio e canone di abbonamento annuo o relativo all'intero periodo della concessione, come disposto dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento, è effettuata all'atto della stipulazione del contratto. A partire dall'anno successivo alla stipula del contratto, il canone annuo dovrà essere corrisposto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del bollettino di C/C/P o dell'avviso di pagamento.

- 1 Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale.
Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può procedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad un indennizzo.
In tal caso un'eventuale richiesta di ripristino verrà considerata a tutti gli effetti come un nuovo allaccio.
- 1 Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Art. 5 – Lavori di manutenzione

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione al responsabile del servizio illuminazione votiva del Comune, ai fini della conseguente e contestuale

richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti del Comune o ditta incaricata; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato, e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa appositamente fissata, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6.

Art. 6 – Interruzioni o sospensioni di corrente

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc.

Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Art. 7 – Divieti

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto alla quale interruzione si provvederà entro 15 gg. dalla data di ricezione riscontrata.

Art. 8 – Riserva

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di gestione e di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

Art. 9 – Reclami

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto al responsabile del servizio Lampade Votive, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Art. 10 – Decesso del titolare nel contratto: variazione dell'intestazione

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio, ai fini della variazione dell'intestazione.

Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno successivo a quello in cui diventa esecutiva la deliberazione di approvazione o alla data da questa eventualmente stabilita. Ai sensi dell'art. 77 dello Statuto Comunale, viene data pubblicità dell'avvenuta approvazione per l'effettiva conoscibilità, mediante apposito manifesto recante l'avviso del deposito.



COMUNE

di

VIGNOLE BORBERA

Provincia di ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 9.6.2008

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Gestione del servizio**
- Art. 3 – Campo di applicazione**
- Art. 4 – Domanda di abbonamento- durata – scadenza - tariffa**
- Art. 5 – Lavori di manutenzione**
- Art. 6 – Interruzioni o sospensioni di corrente**
- Art. 7 – Divieti**
- Art. 8 – Riserva**
- Art. 9 – Reclami**
- Art. 10 – Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione**
- Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto delle norme poste da:

1. testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 21.07.1934, N.ro 1265;
2. regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, N.ro 285;
3. ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia.

Art. 2 – Gestione del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva è svolto in economia diretta, in conformità all'apposito regolamento comunale vigente; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione ogni altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.
2. Il servizio compete al responsabile dei servizi cimiteriali, il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, mentre la manutenzione straordinaria degli impianti è di competenza dell'Ufficio Tecnico, fatto salvo quanto disposto dal regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 3 – Campo di applicazione

Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a inumazione e tumulazione.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzioni di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 4 – Domanda di abbonamento- durata – scadenza - tariffa

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Finanziario del Comune di Vignole Borbera.
La richiesta deve essere redatta, di norma, su modulo predisposto dagli uffici comunali preposti ed in ogni caso dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata.
2. L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a columbario e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 1,5 Watt; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia salvo quanto previsto nel seguente comma 3.
3. Di norma, il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno. È consentita, previa apposita richiesta scritta, la stipulazione del contratto per una durata maggiore, coincidente con il periodo della relativa concessione cimiteriale. In tal caso è richiesto il pagamento anticipato, all'atto della stipula del contratto, del canone annuo vigente, moltiplicato per il numero di anni di validità della concessione.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera Raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.

5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, nel caso in cui l'abbonamento venga sottoscritto successivamente al gennaio di ogni anno, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi, e la prima scadenza sarà comunque fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.
8. Il canone e la somma dovuta per l'allaccio saranno corrisposte mediante versamento:
 - sul conto corrente postale intestato al Comune di Vignole Borbera - Servizio Tesoreria;
 - diretto all'economista comunale;
 - diretto presso il Tesoriere del Comune.

Il pagamento della somma dovuta, per spesa fissa di allaccio e canone di abbonamento annuo o relativo all'intero periodo della concessione, come disposto dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento, è effettuata all'atto della stipulazione del contratto. A partire dall'anno successivo alla stipula del contratto, il canone annuo dovrà essere corrisposto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del bollettino di C/C/P o dell'avviso di pagamento.

- 1 Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale.
Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può procedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad un indennizzo.
In tal caso un'eventuale richiesta di ripristino verrà considerata a tutti gli effetti come un nuovo allaccio.
- 1 Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Art. 5 – Lavori di manutenzione

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione al responsabile del servizio illuminazione votiva del Comune, ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti del Comune o ditta incaricata; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato, e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa appositamente fissata, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6.

Art. 6 – Interruzioni o sospensioni di corrente

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc.
Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Art. 7 – Divieti

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto alla quale interruzione si provvederà entro 15 gg. dalla data di ricezione riscontrata.

Art. 8 – Riserva

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di gestione e di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

Art. 9 – Reclami

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto al responsabile del servizio Lampade Votive, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Art. 10 – Decesso del titolare nel contratto: variazione dell'intestazione

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio, ai fini della variazione dell'intestazione.

Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno successivo a quello in cui diventa esecutiva la deliberazione di approvazione o alla data da questa eventualmente stabilita. Ai sensi dell'art. 77 dello Statuto Comunale, viene data pubblicità dell'avvenuta approvazione per l'effettiva conoscibilità, mediante apposito manifesto recante l'avviso del deposito.